

REGOLAMENTO CONSULTA REGIONALE ANCI EMILIA ROMAGNA GIOVANI AMMINISTRATORI

Art. 1 – Istituzione

1. È istituita in ANCI Emilia-Romagna la Consulta Regionale dei Giovani Amministratori Locali.
2. Essa comprende tutti i Comuni aderenti all'ANCI Emilia-Romagna.
3. Si riunisce e opera a Bologna presso la sede regionale dell'Associazione, nei cui valori si riconosce ed identifica. In essa trovano rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo, espressione delle Assemblee elettive locali.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta si propone di essere uno strumento che favorisca e stimoli l'incontro e l'interscambio di opinioni e delle diverse esperienze locali dei Giovani Amministratori e si pone come obiettivo la creazione, in accordo con l'ANCI ER ed attraverso le strutture ad essa collegate, dell'Osservatorio Nazionale sulla nuova classe dirigente locale, il cui scopo è la conoscenza ed il monitoraggio del fenomeno relativo alla presenza dei giovani nelle Amministrazioni Locali.
2. Inoltre, promuove attività di formazione per la nuova classe dirigente locale, anche attraverso l'organizzazione di eventi ed appuntamenti che favoriscano la continua formazione e l'effettivo aggiornamento sulle molteplici tematiche legate agli Enti Locali.

Art. 3 – Competenza

I Comuni aderenti all'ANCI Emilia-Romagna riconoscono la Consulta come luogo unitario di rappresentanza regionale dei giovani amministratori.

Art. 4 – Organi

Sono organi di ANCI Giovani:

- a) la Consulta
- b) il Coordinamento
- c) il Coordinatore
- d) il Vice Coordinatore

Art. 5 – Requisiti

1. Possono far parte della Consulta e dei suoi organi gli eletti o nominati che ricoprono le seguenti cariche:
 - a) Sindaco
 - b) Vice Sindaco
 - b) Assessore comunale
 - c) Consigliere comunale
 - d) Presidente o Consigliere di circoscrizione.

2. Per aderire alla Consulta dei Giovani Amministratori i componenti, di cui sono definiti i requisiti al comma 1 dell'art. 5, non devono aver superato il compimento del 35° anno di età al momento dell'assunzione dell'incarico.

Art. 6 – Assemblea della Consulta:

1. La Consulta è costituita da Sindaci, Assessori Comunali, Consiglieri Comunali, Presidenti o Consiglieri di Circoscrizione, eletti o indicati Comuni della regione, che non hanno compiuto il 35° anno di età al momento dell'elezione o della indicazione.
2. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, e può essere convocata in seduta straordinaria dal Coordinatore della Consulta e/o dal Presidente dell'ANCI Emilia-Romagna .
3. Essa è validamente costituita indipendentemente dal numero dei presenti. Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Alla Consulta è demandato l'esame specifico dei problemi più rilevanti dei Giovani Amministratori e di ogni altro argomento teso a favorire il miglioramento delle relazioni istituzionali, alla valorizzazione politica e culturale ed alla promozione dei giovani impegnati a vario titolo nelle Amministrazioni locali.
5. I Consiglieri regionali ANCI Emilia-Romagna che avranno manifestato la propria disponibilità, e che detengono i requisiti indicati dall'art. 5 del presente regolamento, saranno invitati permanenti ai lavori dell'Assemblea della Consulta.

Art. 7 – Coordinamento

1. Il Coordinamento è eletto dalla Consulta ed è composto in modo da rappresentare le varie realtà locali e geografiche.
2. Il Coordinamento è composto da un numero massimo di 40 membri.
3. Il Coordinatore è il capolista della lista che nell'assemblea ha ricevuto più preferenze e nomina un vice coordinatore.
4. Alle riunioni del Coordinamento può partecipare il Presidente dell'ANCI Emilia-Romagna o suo delegato.

Art. 8 – Coordinatore

Il Coordinatore è eletto dall'a Consulta a maggioranza dei presenti . Esso rappresenta ANCI Giovani; convoca e presiede il Coordinamento regionale e la Consulta Regionale e ne disciplina lo svolgimento; garantisce la conformità delle azioni di ANCI Giovani ai principi ed ai dettati dell'ANCI; assume ogni iniziativa atta a rafforzare il ruolo di ANCI Giovani. Il Coordinatore assegna e revoca incarichi ai componenti del Coordinamento regionale. Il Coordinatore entra in carica all'atto dell'elezione. In caso di impedimento o di forza maggiore, il Coordinatore fino a scadenza naturale del mandato può dare ad interim al vicecoordinatore la presidenza del coordinamento fino a scadenza del mandato.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza di ANCI Emilia-Romagna.

È possibile, tuttavia, in fase di Consulta Regionale, proporre eventuali modifiche al regolamento che dovranno essere valutate dal coordinamento e dall'ufficio di Presidenza Anci Emilia Romagna oppure rigettate.

Art. 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio al Regolamento della Consulta Nazionale ANCI Giovani Amministratori, allo Statuto di ANCI Emilia-Romagna ed in loro difetto, alle norme vigenti in materia.